

STATUTO

BUCCIOL SERRAMENTI S.N.C. DI BUCCIOL LORIS E MARCO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BIAGIO DI CALLALTA TV VIA BAGNON 47

Numero REA: TV - 348679

Codice fiscale: 04420330260

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2011 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 18-05-2015 - Modifica	9

DOTT. GIACOMO INNOCENTI
NOTAIO IN ODERZO
PIAZZA V. RIZZO n. 13
31046 ODERZO (TV)
TEL 0422 713984 - FAX 713992

COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
CON CONFERIMENTO DI IMPRESA INDIVIDUALE

Con la presente scrittura privata, che sarà conservata a' sensi di legge nella raccolta degli atti del Notaio che autenticcherà le firme, tra i signori:

= **BUCCIOL Antonio**, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 6 Novembre 1954, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47,

Codice Fiscale dichiarato: "BCC NTN 54S06 H781T", il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

= **BUCCIOL Loris**, nato a Treviso il 29 Settembre 1977, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 45/A,

Codice Fiscale dichiarato: "BCC LRS 77P29 L407B", il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

= **BUCCIOL Marco**, nato a Treviso il 10 Giugno 1985, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47,

Codice Fiscale dichiarato: "BCC MRC 85H10 L407F", il quale dichiara di essere di stato civile celibe;

tutti cittadini italiani;

P R E M E S S O

= che il signor BUCCIOL Antonio è il titolare e l'unico proprietario della ditta individuale denominata "BUCCIOL ANTONIO" corrente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47, esercente l'attività di costruzione di carpenteria leggera, serramenti in alluminio e metallici, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il Codice Fiscale e numero d'iscrizione: BCCNTN54S06H781T (già iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso con il N. TV-1996-130160) e presso la Camera di Commercio I.A.A. di Treviso al N. TV-200628 del R.E.A. ed al N. 64969 dell'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Treviso, Partita I.V.A. n. 02291200265;

= che i signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco sono attivi collaboratori in via continuativa del padre signor BUCCIOL Antonio e che tale collaborazione costituisce l'attività unica e prevalente;

= che i diritti acquisiti dai signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco nell'azienda ai sensi dell'art. 230 bis del C.C. e dell'art. 3 - comma 12 - del D.L. 19 Dicembre 1984 n. 853, convertito nella Legge 17 Febbraio 1985 n. 17, sono stati formalizzati negli atti di impresa familiare stipulati con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Giacomo Innocenti in data 24 Ottobre 1997 al N. 237.919 di Repertorio ed in data 23 Dicembre 2003 al N. 370.588 di Repertorio;

= che il signor BUCCIOL Antonio ed i figli signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco ritengono opportuno riorganizzare la forma imprenditoriale tramite il conferimento dell'impresa individuale in una costituenda società in nome collettivo;

= che il netto patrimoniale dell'azienda da conferire alla data del 31 Ottobre 2010 ammonta a Euro 23.600,00 (Euro ventitremilaseicento virgola zero zero centesimi), come risulta dalla situazione patrimoniale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", tenuto conto anche dei diritti dei familiari compartecipi ai sensi dell'art. 230-bis Codice Civile;

= che sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31 Ottobre 2010 viene portato a capitale l'importo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola

zero zero centesimi), mentre viene accantonata a riserva già tassata la somma

di Euro 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento virgola zero zero centesimi);

= che il valore delle quote sociali assegnate ai signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco a seguito del conferimento in oggetto è da rapportare al patrimonio netto di cui alla allegata situazione patrimoniale allegata sotto la lettera "A";

= che è intenzione dei signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco entrare a far parte della costituenda società sottoscrivendo le proprie quote di partecipazione mediante il versamento di Euro 23.600,00 (Euro ventitremilaseicento virgola zero zero centesimi) ciascuno, di cui Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) da imputare a capitale sociale ed Euro 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento virgola zero zero centesimi) da accantonare a fondo di riserva, commisurate al valore netto dell'azienda, così come risulta dalla situazione patrimoniale allegata sub. "A";

= che gli incrementi o decrementi patrimoniali dell'azienda conferita intervenuti fra la data della situazione patrimoniale e quella della costituzione della società in nome collettivo saranno imputati o dedotti dalle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale alla data di effetto del conferimento;

= che ai sensi dell'Art. 176 del TUIR, la costituenda società recepirà la situazione patrimoniale "di libro" della conferita azienda individuale alla data del 31 Dicembre 2010 alle ore 24:00, facendo propri gli effetti derivanti dal conferimento alla data del 1° Gennaio 2011, con continuità dei valori fiscali, e succedendo a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi assunti dalla cessata ditta individuale "BUCCIOL ANTONIO", precedenti o successivi al presente atto di conferimento e, conseguentemente, in ogni diritto ed obbligazione qualunque ne sia la fonte, tanto verso i privati che nei confronti di Enti o Pubbliche Amministrazioni;

= che il conferente signor BUCCIOL Antonio presta fin d'ora ogni più ampio ed opportuno consenso alla comunicazione di subentro nelle licenze ed autorizzazioni di qualsiasi specie, richiesta dalle vigenti leggi, per l'esercizio dell'attività dell'azienda con questo atto conferita;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - E' costituita tra i signori BUCCIOL Antonio, BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, una Società in Nome Collettivo sotto la ragione sociale **"BUCCIOL SERRAMENTI S.N.C. DI BUCCIOL LORIS E MARCO"**.

ART. 2 - La sede della società è stabilita in San Biagio di Callalta (TV).

Essa potrà istituire, come pure sopprimere, unità locali, succursali, filiali, negozi, depositi, magazzini, rappresentanze e recapiti anche altrove, sia in Italia che all'estero, senza che ciò costituisca motivo di modifica del presente atto.

ART. 3 - La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) Dicembre 2040 (duemilaquaranta) e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno successivamente al predetto termine od a quello eventualmente prorogato, se entro sei mesi dalla scadenza non venga data disdetta da almeno uno dei soci a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi presso la sede sociale.

La società potrà anche essere anticipatamente sciolta con il consenso unanime di tutti i soci.

ART. 4 - La società ha per oggetto l'attività di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di serramenti metallici, sia per conto proprio sia per conto terzi nonché l'attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di carpenteria leggera e l'attività di produzione, montaggi, manutenzione e riparazione di pareti divisorie in laminato metallico.

La società potrà inoltre effettuare la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali, acquistare, vendere, permutare e concedere in locazione beni immobili ed inoltre concedere a noleggio beni mobili.

La società potrà esercitare anche il commercio al minuto ed all'ingrosso degli articoli afferenti al settore non alimentare.

Essa potrà altresì, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, ipotecarie, industriali, commerciali, finanziarie non nei confronti del pubblico, ivi comprese le richieste di mutui, finanziamenti e leasing, concedendo all'uopo le necessarie garanzie reali o personali che venissero ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche ipotecarie, a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società, fermi i limiti posti dall'art. 2361 del Codice Civile.

La società potrà inoltre acquistare e/o condurre in affitto aziende aventi attività simili e non, partecipare a consorzi e ad altri raggruppamenti sotto qualsiasi forma.

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (Euro trentamila virgola zero zero centesimi) e viene sottoscritto e versato dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio signor BUCCIOL Antonio per una quota sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) corrispondente ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale;

- dal socio signor BUCCIOL Loris per una quota sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) corrispondente ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale;

- dal socio signor BUCCIOL Marco per una quota sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) corrispondente ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Il socio signor BUCCIOL Antonio, a copertura ed a completa liberazione della quota sociale come sopra assunta di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) nonché di una quota di Euro 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento virgola zero zero centesimi) da accantonare a fondo di riserva, dichiara di conferire, come conferisce, nella qui costituita società, per la quale accettano gli altri soci signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, la propria ditta individuale "BUCCIOL ANTONIO" corrente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47, meglio descritta in premessa, del valore netto di Euro 23.600,00 (Euro ventitremilaseicento virgola zero zero centesimi) come risulta dalla situazione patrimoniale allegata sotto la lettera "A" al presente atto.

I soci signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, a copertura ed a completa liberazione delle quote sociali da ciascuno di essi come sopra assunte di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) da imputare a capitale

sociale e di Euro 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento virgola zero zero

centesimi) da accantonare a fondo di riserva, dichiarano di conferire, come conferiscono, nella qui costituita società, ciascuno la somma di Euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero centesimi) quale credito relativo agli incrementi del valore dell'azienda realizzatisi in concomitanza con la loro collaborazione nella ditta individuale "BUCCIOL ANTONIO" corrente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47, in qualità di collaboratori familiari, e ciascuno la somma di Euro 13.600,00 (Euro tredicimilaseicento virgola zero zero centesimi), e si riconosce, da parte dell'altro socio signor BUCCIOL Antonio, essere già state versate.

ART. 6 - La gestione e l'amministrazione della società spettano a tutti i soci signori BUCCIOL Antonio, BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, i quali potranno compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo investiti, in via fra di loro libera e disgiunta, della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sarà necessaria la firma congiunta di tutti i soci amministratori solo per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione.

Si considerano di ordinaria amministrazione, in via esemplificativa e quindi non tassativa, tutte le operazioni con gli Istituti Bancari, ivi compreso l'utilizzo degli affidamenti concessi sotto qualsiasi forma tecnica.

Si considerano invece di straordinaria amministrazione gli atti di permuta e di compravendita di immobili, l'assunzione di mutui ipotecari e di prestiti con Istituti di Credito di qualsiasi importo, l'acquisto di partecipazioni ed interessenze in altre società - costituite o costituende - anche sotto forma di conferimento, la costituzione di ipoteche, il rilascio di fidejussioni e di avalli per conto di terzi, la facoltà di nominare procuratori per affari singoli o molteplici, la sottoscrizione di pagherò diretti, l'accettazione di tratte e l'accensione di affidamenti per apertura di credito.

ART. 7 - La Società dovrà rimborsare ai soci amministratori le spese sostenute per esplicitare il loro mandato, da liquidarsi su presentazione della relativa documentazione. Potrà essere altresì concordemente stabilito per iscritto un compenso per l'attività svolta dagli amministratori a favore della Società.

Agli stessi potrà spettare altresì il diritto di percepire, all'atto della cessazione dalla carica, una "indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" ai sensi dell'articolo 17 - 1° comma, lettera c) - del D.P.R. 917/86, nella misura massima del 25% del compenso stesso.

In relazione all'indennità di cui sopra, viene data facoltà di stipulare una polizza assicurativa avente come beneficiari gli amministratori stessi, la quale prevederà il versamento pari all'ammontare dell'indennità maturata nello stesso anno.

ART. 8 - Le quote sociali sono trasferibili con l'approvazione scritta di tutti i soci; in ogni caso a parità di condizioni i soci hanno il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

A tal fine il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le condizioni tutte di vendita ed i soci destinatari dovranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,

comunicare nella stessa forma il loro intendimento in ordine all'esercizio del diritto spettante.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma che precede, qualora la quota non fosse integralmente oggetto di prelazione nell'acquisto, il socio cedente potrà disporre liberamente per il trasferimento a terzi dell'intera quota, sempre, naturalmente, se avutane approvazione scritta da tutti i soci.

Identica unanime approvazione scritta è richiesta pure per l'entrata nella società di nuovi soci.

ART. 9 - E' espressamente stabilito il divieto di concorrenza, per cui i soci non potranno iniziare in futuro, per conto proprio od altrui, un'attività in concorrenza con quella svolta dalla Società, nè partecipare come soci illimitatamente responsabili in altra società concorrente salvo specifica autorizzazione scritta di tutti i soci.

In caso di inosservanza, il socio inadempiente potrà essere escluso dalla Società e la stessa avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla concorrenza sleale.

La qualità di socio comporta l'accettazione del presente atto e di tutte le deliberazioni assunte a termini dello stesso.

ART. 10 - Il recesso dalla Società da parte di un socio deve essere comunicato a tutti i soci con un preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicante il motivo del recesso.

Conseguentemente alla comunicazione di cui al precedente comma, i soci amministratori procederanno entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data da cui ha effetto il recesso, alla determinazione del valore della quota spettante al socio receduto.

La valutazione della quota avverrà in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

In caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti potranno a loro scelta continuare o meno l'attività con gli eredi del defunto, che però saranno rappresentati da una sola persona pienamente capace di agire e ben accetta agli altri soci.

Qualora e per contro i soci superstiti non intendano proseguire nell'attività con gli eredi o questi non intendano proseguire nell'attività, sarà loro liquidata la somma di spettanza nei modi previsti dalla legge ed il valore della quota sarà determinato nei modi sopra citati nel caso di recesso.

La liquidazione della quota dovrà avvenire entro un anno dalla data del recesso od esclusione o morte, con decorso degli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto, sulla somma dovuta, computati a partire dall'inizio del settimo mese successivo alla data in cui ha avuto effetto lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio.

ART. 11 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) Dicembre 2011 (duemilaundici).

Al termine di ogni esercizio, a cura dei soci amministratori, sarà compilato il bilancio a norma di legge e con l'osservanza delle regole di normale prudenza.

Gli utili e le perdite eventualmente risultanti dal bilancio saranno rispettivamente a favore od a carico dei soci tenendo conto anche dell'opera che ciascuno di essi si impegna a svolgere con continuità a favore della

società, pertanto e comunque nelle seguenti rispettive misure:

- BUCCIOL Antonio nella misura del 10% (dieci per cento);
- BUCCIOL Loris nella misura del 45% (quarantacinque per cento);
- BUCCIOL Marco nella misura del 45% (quarantacinque per cento).

ART. 12 - I soci potranno effettuare versamenti a fondo perduto, o in conto futuri aumenti di capitale, in proporzione o non alle quote di capitale possedute.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà inoltre ottenere, dai propri soci, prestiti che saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa unanime decisione dei soci, con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

ART. 13 - Venendosi a sciogliere per qualsiasi motivo ed in qualsiasi tempo il rapporto sociale, i soci determineranno di comune accordo le modalità della liquidazione e ne nomineranno l'organo, determinandone i poteri ed eventualmente il compenso; in caso di disaccordo tale nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Treviso.

Ove alla data dello scioglimento non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione, nel caso in cui fosse già stato realizzato, pendente la Società, il patrimonio sociale o nel caso in cui i soci decidessero di ripartirsi in natura detto patrimonio in proporzione alle rispettive quote.

ART. 14 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori, dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

ART. 15 - Per tutto quanto non espressamente previsto dai patti sociali, valgono e si richiamano le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Società in Nome Collettivo.

ART. 16 - Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, sono a carico della costituita società.

ART. 17 - Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 111-ter disp. att. c.c., i soci dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo, Via Bagnon n. 47.

ART. 18 - Il signor BUCCIOL Antonio, agli effetti del conferimento della propria ditta individuale come sopra effettuato, precisa, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, che, ai sensi dell'art. 176 del TUIR, il conferimento avviene con riporto in capo alla conferitaria dei medesimi valori fiscalmente riconosciuti al conferente con latenza quindi di ogni plusvalenza.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette, si richiede per il presente atto l'applicazione del dispositivo dell'art. 25 della Legge 8 Maggio 1998 n. 146 e dell'art. 10 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, qui

ricorrendo i presupposti ivi previsti.

ART. 19 - I signori BUCCIOL Antonio, BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, convengono che, ai fini fiscali, gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono a partire dalle ore 00:00 del giorno 1° Gennaio 2011.

ART. 20 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/03, i comparenti dichiarano di essere informati dei soggetti, delle modalità e delle finalità di trattamento dei propri rispettivi dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 196/03.

ART. 21 - Ai fini della trascrizione al P.R.A. di Treviso, il signor BUCCIOL Antonio dichiara che nell'azienda conferita è ricompreso il seguente automezzo:

- Autocarro NISSAN V.I. TL 35 NISSAN CABSTAR, Targa CD572MA, Telaio VWASBFTL012148561, kw 88,00.

F.to BUCCIOL Marco

F.to BUCCIOL Antonio

F.to BUCCIOL Loris

N. 410.879 di Repertorio

N. 19.504 di Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dottor GIACOMO INNOCENTI, Notaio residente in Oderzo ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, che i signori:

= **BUCCIOL Antonio**, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 6 Novembre 1954, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47;

= **BUCCIOL Loris**, nato a Treviso il 29 Settembre 1977, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 45/A;

= **BUCCIOL Marco**, nato a Treviso il 10 Giugno 1985, residente a San Biagio di Callalta (TV) - Frazione Spercenigo in Via Bagnon n. 47;

della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Notaio sono certo, hanno apposto le firme che precedono a margine, in calce e sull'allegato alla presenza mia.

Atto letto alle parti da me Notaio che mi sottoscrivo a margine, in calce e sull'allegato alle ore diciassette e minuti trenta.

In Treviso, in Piazza Silvio Trentin n. 14, lì 20 (venti) Dicembre 2010 (duemiladieci)

F.to INNOCENTI GIACOMO NOTAIO (L.S.)

c) che il signor BUCCIOL Antonio ha manifestato l'intenzione di donare l'intera sua quota di partecipazione nella suindicata società ai figli BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, in parti uguali;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

TITOLO I - DONAZIONE DI QUOTA

ARTICOLO 1

Il signor BUCCIOL Antonio dona l'intera sua quota di partecipazione nella società "BUCCIOL SERRAMENTI S.N.C. DI BUCCIOL LORIS E MARCO", pari a nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), in parti uguali, ai figli signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, che dichiarano con animo grato di accettare.

La parte donante dispensa espressamente, nei limiti di legge, i donatari dall'obbligo di collazione.

ARTICOLO 2

Gli effetti del trasferimento della partecipazione a favore dei donatari, signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, vengono riferiti, per quanto riguarda in particolare il godimento della quota stessa, al giorno d'oggi.

ARTICOLO 3

Ai fini fiscali ed in particolare ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, il signor BUCCIOL Antonio, da una parte, ed i signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, dall'altra, dichiarano di essere rispettivamente padre e figli e che il valore della quota donata ammonta a complessivi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) [sono pertanto Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascun donatario].

Trattandosi di trasferimento di partecipazione da genitore a figli il presente atto non è soggetto ad Imposta di donazione.

Inoltre, le parti si danno atto e dichiarano che il donante non ha effettuato prima d'ora a favore dei donatari, signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, altre donazioni, neppure presunte ai sensi dell'articolo 26 D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 - Testo Unico sull'Imposta di registro, né altri atti attributivi a titolo gratuito.

TITOLO II - MODIFICA PATTI SOCIALI

Per effetto ed in conseguenza della donazione predetta vengono modificati gli articoli 1, 5, 6 e 11 dei patti sociali i quali assumeranno la seguente nuova formulazione:

"ART. 1 - E' costituita tra i Signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco una Società in Nome Collettivo sotto la ragione sociale "BUCCIOL SERRAMENTI S.N.C. DI BUCCIOL LORIS E MARCO".

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e viene sottoscritto e

versato dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- dal socio Signor BUCCIOL Loris per una quota sociale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- dal socio Signor BUCCIOL Marco per una quota di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

ART. 6 - La gestione e l'amministrazione della società spettano ad entrambi i soci signori BUCCIOL Loris e BUCCIOL Marco, i quali potranno compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo investiti, in via fra di loro libera e disgiunta, della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sarà necessaria la firma congiunta di tutti i soci amministratori solo per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione.

Si considerano di ordinaria amministrazione, in via esemplificativa e quindi non tassativa, tutte le operazioni con gli Istituti Bancari, ivi compreso l'utilizzo degli affidamenti concessi sotto qualsiasi forma tecnica.

Si considerano invece di straordinaria amministrazione gli atti di permuta e di compravendita di immobili, l'assunzione di mutui ipotecari e di prestiti con Istituti di Credito di qualsiasi importo, l'acquisto di partecipazioni ed interessenze in altre società - costituite o costituenti - anche sotto forma di conferimento, la costituzione di ipoteche, il rilascio di fidejussioni e di avalli per conto di terzi, la facoltà di nominare procuratori per affari singoli o molteplici, la sottoscrizione di pagherò diretti, l'accettazione di tratte e l'accensione di affidamenti per apertura di credito.

ART. 11 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, a cura dei soci amministratori, sarà compilato il bilancio a norma di legge e con l'osservanza delle regole di normale prudenza.

Gli utili e le perdite eventualmente risultanti dal bilancio saranno rispettivamente a favore od a carico dei soci tenendo conto anche dell'opera che ciascuno di essi si impegna a svolgere con continuità a favore della società, pertanto e comunque nelle seguenti rispettive misure:

- BUCCIOL Loris nella misura del 50% (cinquanta per cento);

- BUCCIOL Marco nella misura del 50% (cinquanta per cento).".

Restano fermi ed invariati i restanti patti sociali.

TITOLO III - SPESE E DICHIARAZIONI

Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, sono a carico della società.